

PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 16 DEL 03/10/2017

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno **duemiladiciasette (2017)** addì **tre (3)** del mese di **Ottobre** alle ore 17:50 in Rimini nella Sala Consiliare della sede provinciale, convocato nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale di Rimini si è riunito in prima convocazione.

Sono presenti all'appello nominativo, in numero di 10 su 13, i Consiglieri Sigg.:

Presenti		Componenti	Presenti		Componenti
S	1)	GNASSI ANDREA	N	8)	PECCI MARZIO
S	2)	BARBIERI BIANCA	S	9)	PETRUCCI MATTEO
S	3)	BELLETTI CRISTINA	N	10)	RENZI GIOENZO
S	4)	DI NATALE BARBARA	S	11)	SANTI RIZIERO
S	5)	GIANNINI STEFANO	N	12)	SPINA CARLO RUFO
S	6)	MURATORI MIRCO	S	13)	TONIELLI FABIANO
S	7)	PARMA ALICE			

Assume la Presidenza **IL PRESIDENTE GNASSI ANDREA** il quale, constatato che il Consiglio si trova in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita, quindi, il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa **IL SEGRETARIO GENERALE, CHIODARELLI LAURA.**

La seduta è pubblica.

Dopo aver posto in trattazione l'argomento, il Presidente introduce il tema del ruolo e dell'importanza dell'Università per l'intero territorio della Provincia di Rimini, soprattutto in questa nuova fase di consolidamento e sviluppo sia infrastrutturale che disciplinare promossa dall'attuale Rettorato.

In tale quadro, il Presidente dichiara che la Provincia dovrà ripensare, ove ne sussistono le condizioni giuridiche ed economiche, alla partecipazione nella società consortile UniRimini, che, costituita da Enti pubblici, organismi e soggetti economici, è strumento indispensabile per assicurare il necessario supporto allo sviluppo dei servizi per gli studenti e ad una presenza dell'Università in grado di dialogare e interagire con il territorio ed il suo tessuto produttivo.

Interviene il Consigliere Tonielli che dichiara una condivisione della linea di pensiero esposta sull'importanza e ruolo dell'Università per il territorio della Provincia.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATI gli atti con i quali, ai sensi della normativa in materia, sono state progressivamente individuate le partecipazioni societarie ritenute indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e quelle non indispensabili da dismettere;

- deliberazione di Consiglio provinciale n. 20 del 24/5/2010 avente ad oggetto "ricognizione delle società partecipate – art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008", ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 3 commi 27-33 della Legge 244/2007;
- deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 19/6/2014 avente ad oggetto "Ricognizione in merito al permanere dell'interesse pubblico nelle società partecipate dalla Provincia di Rimini";
- Decreto Presidenziale n. 40 del 31/3/2015 avente ad oggetto "approvazione piano di razionalizzazione delle partecipate della Provincia di Rimini", razionalizzazione effettuata alla luce del nuovo assetto istituzionale delineato dalla Legge 56/2014 e in base ai criteri previsti dal comma 611 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le province, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che la Provincia di Rimini, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio:

“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4,

- c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) ai sensi dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. risultino:
- a) *partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;*
 - b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;*
 - f) *necessitate di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessitate di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;*

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO ai sensi dell'art. 4 comma 9bis del T.U.S.P è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- *in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della Provincia di Rimini e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;*
- e ai sensi del comma 12sexies dell'art. 26 del T.U.S.P:
- *in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;*

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall'Ufficio "partecipate", in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e considerando che ai sensi del comma 85 della Legge Del Rio l'Ente esercita le seguenti funzioni:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;*
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;*
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;*
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;*
- e) gestione dell'edilizia scolastica;*
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.*

e ai sensi del comma 86 esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;*

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

e ai sensi del comma 89:

“Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie”.

DATO che ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P. il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto Presidenziale nr. 40/2015 del 31/3/2015, già richiamato in premessa;

DATO ATTO che con riferimento a tale piano l'Ente ha nel perfezionato la dismissione delle partecipazioni detenute nelle seguenti partecipazioni:

- Uni.Rimini spa
- Consorzio strada dei vini e dei sapori
- Banca popolare etica spa

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., sono individuate le partecipazioni da mantenere e da alienare, queste ultime al fine di perseguire la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati, con alienazione da perfezionare entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, l'Ente non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATA la necessità che siano predisposte dall'Ente le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione, delle procedure e regole previste dagli statuti societari e secondo i tempi previsti e che la scelta delle modalità operative dell'alienazione rientra

nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 54/2017/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna – che, ai fini dell'analisi tecnica di cui alla relazione allegata alla presente deliberazione, chiarisce il termine “fatturato” utilizzato dal legislatore nell'art. 20 del T.U. n. 175/2016, intendendolo quale grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 codice civile, che consente di determinare il risultato della “gestione caratteristica” dell'impresa;

VISTE le Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016 di cui alla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

CONSIDERATO che rispetto alla data della rilevazione, 23/9/2016, sono intervenute modifiche significative nelle partecipazioni detenute dall'Ente:

- le partecipazioni detenute dall'Ente nelle società IEG S.P.A. e Società del Palazzo dei Congressi sono state conferite nella società holding Rimini Congressi Srl, conformemente alla deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 9 del 13/6/2017; le partecipazioni nelle due società incorporate a partire dalla prossima rilevazione assumeranno la configurazione di partecipazioni indirette.
- a partire dall'1/3/2017 "A.M. s.r.l. consortile" ha modificato la propria ragione sociale in "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. S.R.L. consortile" in seguito alla intervenuta scissione parziale proporzionale delle due agenzie della mobilità delle Province di Forlì-Cesena (“A.T.R. s.r.l. consortile”) e di Rimini (“A.M. s.r.l. consortile”) a beneficio dell'agenzia della mobilità della Provincia di Ravenna (A.M.B.R.A. s.r.l.), con trasferimento a quest'ultima dei due rami d'azienda delle due “scisse” inerenti la funzione di “autorità della mobilità”; P.M.R. svolge attività di proprietà e amministrazione degli assets;

VISTO l'esito della ricognizione di seguito sinteticamente riportato, che per ciascuna partecipazione detenuta dall'Ente alla data del 23/9/2016 è analiticamente dettagliato nell'allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

Progr.	Denominazione società	Attività svolta	% di part.	azione	Motivazioni della scelta
1	AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. SRL CONSORTILE	Servizi di trasporto pubblico locale	8,15	mantenimento	La partecipazione si configura necessaria a realizzare le finalità previste dalle disposizioni normative statali e regionali in tema di trasporto pubblico locale. Le motivazioni richieste dal comma 1 dell'art. 4 del TUSP sono esaudite dalla partecipazione obbligatoria dell'Ente nell'Agazia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile prima e a partire dall'01/03/2017 "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile".
2	BANCA CARIM SPA	Servizi di banca	0,04	alienazione	partecipazione non più coerente con le funzioni e le finalità dell'Ente
3	CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA (CAAR)	Gestione centro agroalimentare	2,65	mantenimento	Partecipazione necessaria per ad assicurare la continuità di un "servizio di interesse generale" svolto a favore della territorio e della comunità provinciale e riconducibile alle funzioni che la Legge Del Rio individua nella sfera di competenza dell'Ente.
4	FERROVIE EMILIA-ROMAGNA SRL	Gestione rete ferroviaria regionale	0,15	alienazione	partecipazione non più strategica per le finalità dell'Ente
5	GEAT SPA	Gestione pubblici servizi	0,66	alienazione	Le motivazioni che stavano alla base della presenza della Provincia nella società non sono più riconducibili a progetti ed obiettivi perseguibili dall'Ente
6	ITALIAN EXHIBITION GROUP	Organizzazione manifestazioni fieristiche e congressuali	7,23	mantenimento	Partecipazione strategica (ora confluita in Rimini Congressi srl) strettamente necessaria per lo sviluppo strategico del territorio nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sociale, culturale e sportivo. La rilevanza dello sviluppo del settore fieristico/congressuale è confermata dalla esplicita previsione ai sensi dall'art. 4, comma 7°, TUSP della possibilità per le pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici. Nel medio termine la prevista privatizzazione-quotazione in borsa dell'asse fieristico e congressuale è funzionale a fronteggiare l'indebitamento contratto per la costruzione del nuovo palazzo dei congressi disimpegnando progressivamente i soci pubblici dagli impegni finanziari assunti.
7	L'ALTRA ROMAGNA (G.A.L.)	Promozione e sviluppo del territorio romagnolo	5,62	alienazione	seppur di interesse pubblico generale, non più strettamente correlata alle funzioni ridisegnate per gli enti di area vasta dalla Legge Del Rio
8	LEPIDA SPA	Gestione servizi tramite reti informatiche	0,01	mantenimento	Partecipazione strettamente necessaria per realizzare e gestire compiutamente gli obiettivi indicati dalla L.R. 11/2004 assicurando all'Ente l'utilizzo della rete telematica regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti (lle attività e i servizi erogati ai soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016 lettere a), b), d) ed e)).
9	ERVET	Attività per lo sviluppo economico e industriale	0,04	alienazione	non più strettamente necessaria a perseguire le finalità dell'Ente
10	PORTO INTERMODALE RAVENNA SPA (SAPIR)	Gestione del porto di Ravenna	0,08	alienazione	non più strettamente necessaria a perseguire le finalità dell'Ente
11	RIMINI CONGRESSI SRL	Coordinamento attività congressuali	23,97	mantenimento	La partecipazione assicura la continuità della gestione pubblica della fornitura all'ingrosso della risorsa idrica dell'intero territorio romagnolo, costituito dalle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna" e concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di "cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo".
12	ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI SPA	Gestione impianti acquedotto	2,57	mantenimento	La partecipazione assicura la continuità della gestione pubblica della fornitura all'ingrosso della risorsa idrica dell'intero territorio romagnolo, costituito dalle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna" e concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di "cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo".
13	SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI SPA	Gestione immobili di eventi congressuali	5,08	mantenimento	Mantenimento della partecipazione (ora detenuta indirettamente per il tramite della società Rimin Congressi) necessario ad assicurare la continuità finanziaria del gruppo fieristico/congressuale nella prospettiva di medio periodo della privatizzazione della "consorella" "I.E.G. s.p.a." e della conseguente ridefinizione degli assets e degli impegni finanziari assunti.
14	START ROMAGNA SPA	Servizio di trasporto pubblico	2,49	mantenimento	Il mantenimento è funzionale ad assicurare servizi di interesse generale, a rilevanza economica, per il territorio e la comunità di riferimento, nel settore del trasporto pubblico locale svolgendo compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali ai sensi delle disposizioni legislative (art. 19 c.1 lett. d del D.lgs n. 267/2000; D.lgs. n. 422/97 "Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59" e L.R. E.R. n. 30/1998 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale").
15	TPER SPA	Servizio di trasporto pubblico	0,04	alienazione	partecipazione non più strategica per le finalità dell'Ente

DATO ATTO che l'influenza della Provincia di Rimini su società partecipate indirettamente, come dettagliato nell'allegato "A", risulta assai poco significativa;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio Affari Generali e Gestione Risorse Umane, Finanziarie Patrimoniali e Informatiche, Dott.ssa Isabella Magnani, ai sensi dell'art. 49 1° comma del TUEL;

UDITO il dibattito (si omette la discussione la cui registrazione è conservata agli atti del Servizio Affari Generali e Gestione Risorse Umane, Finanziarie Patrimoniali e Informatiche), durante il quale entra il Consigliere Alice Parma, *presenti n. 10 Consiglieri*;

A MAGGIORANZA DI VOTI espressi in forma palese da 10 Consiglieri presenti e votanti con 9 voti favorevoli ed 1 contrario (il Consigliere Tonielli);

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Rimini alla data del 23 settembre 2016, come dettagliato nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di procedere, sulla base delle valutazioni e motivazioni espresse nel piano, all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
 - Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.P.A.
 - Ferrovie Emilia-Romagna SRL - FER S.R.L.
 - GEAT S.P.A.
 - L'Altra Romagna Società consortile a R.L.
 - Ervet - Emilia-Romagna valorizzazione economica territorio Spa
 - Porto intermodale di Ravenna - SAPIR
 - TPER S.P.A.
- 3) di mantenere, sulla base delle valutazioni e motivazioni espresse nel piano, le seguenti partecipazioni:
 - Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. Società Consortile
 - Centro Agroalimentare Riminese spa (CAAR)
 - Italian Exhibition Group
 - Lepida Spa

- Rimini Congressi Srl
 - Romagna Acque – Società delle Fonti spa
 - Società del Palazzo dei Congressi Spa
 - Start Romagna Spa
- 4) di incaricare il competente ufficio provinciale di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
 - 5) di trasmettere copia della presente deliberazione a ciascuna società partecipata dall'Ente;
 - 6) di inviare copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere al fine di adempiere tempestivamente alla comunicazione obbligatoria dell'esito della revisione straordinaria attraverso l'applicativo "*Partecipazioni del Portale del Ministero del Tesori*";

A MAGGIORANZA DI VOTI espressi in forma palese da 10 Consiglieri presenti e votanti con 9 voti favorevoli ed 1 contrario (il Consigliere Tonielli);

D E L I B E R A

- di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
GNASSI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
CHIODARELLI LAURA

La presente delibera è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Dlgs.n.267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
CHIODARELLI LAURA